

Regolamento delle prove finali dei corsi di Laurea

Articolo 1 – Definizione della prova finale

In conformità con il Regolamento Didattico di Ateneo, il titolo di studio del corso di laurea di primo livello (triennale) è conferito previo superamento di una prova finale che costituisce la conclusione del percorso formativo dello studente.

Le attività formative svolte dallo studente per la prova finale comportano un impegno orario complessivo corrispondente al numero di crediti formativi universitari (CFU) previsti dal regolamento didattico del corso di laurea, che sono riconosciuti allo studente al superamento della prova.

Le modalità di preparazione, svolgimento e valutazione di tale prova finale sono disciplinate dal presente Regolamento di Dipartimento, che si applica a tutti i corsi di studio triennali dello stesso, fatti salvi il rispetto del Regolamento Didattico di Ateneo e del Regolamento degli Studenti e dei regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea, nonché la possibilità, per i Consigli di Coordinamento Didattico (CCD) dei singoli corsi di laurea, di deliberare Linee Guida contenenti indicazioni di maggior dettaglio, da pubblicarsi sul sito web del Dipartimento.

Articolo 2 – Caratteristiche dell'elaborato per la prova finale

La prova finale consiste nella autonoma stesura di un elaborato su uno specifico argomento da parte dello studente, sotto la supervisione di un docente del corso di laurea a cui è iscritto, che assume il ruolo di relatore (come stabilito ai successivi Artt. 3 e 4). L'elaborato per la prova finale assume una delle seguenti tipologie:

1. approfondimento di un'esperienza pratica (progetto operativo o di ricerca sviluppato a partire dal tirocinio o dallo stage, purché distinguibile da essi);
2. approfondimento empirico (raccolta di dati o ricerche già pubblicati e discussione o analisi secondaria);
3. approfondimento teorico (ricerca bibliografica e sintesi critica di articoli o monografie su uno specifico argomento).

L'elaborato può essere redatto in una lingua europea diversa dall'italiano, se preventivamente concordata con il relatore.

L'elaborato per la prova finale conta indicativamente 50.000 caratteri (spazi inclusi). Dal conteggio dei caratteri sono esclusi il frontespizio (contenente titolo, nome e matricola studente, nome relatore, denominazione corso di laurea, anno accademico), l'indice, la bibliografia, l'abstract e gli eventuali ringraziamenti.

Articolo 3 – Procedura di individuazione del relatore

Lo studente che abbia acquisito 140 crediti formativi universitari (CFU) ha diritto a scegliere il relatore per la prova finale.

Possono svolgere il ruolo di relatore tutti i docenti responsabili di insegnamenti di cui lo studente abbia acquisito i CFU, purché l'insegnamento sia previsto nel regolamento didattico del corso di laurea dello studente (anche per mutuaione) o purché il docente sia in ruolo presso il Dipartimento.

I docenti indicano brevemente i propri temi di ricerca e il numero di prove finali di laurea e tesi di laurea magistrale di cui sono relatori nelle proprie pagine personali sul sito web del Dipartimento.

Di norma, lo studente prende direttamente accordi con un docente tra quelli sopra indicati, il quale acconsente a fungere da relatore e lo segnala per via telematica al Dipartimento.

Lo studente che non sia riuscito ad accordarsi con alcun docente presenta domanda di assegnazione d'ufficio del relatore alla commissione tesi (si veda l'Art. 5), che assegna il relatore allo studente, tenuto conto del carico di tesi dei docenti.

Articolo 4 – Compiti del relatore

Il relatore per la prova finale ha i seguenti compiti:

1. concordare con lo studente l'argomento dell'elaborato per la prova finale;
2. guidare lo studente nell'impostazione dell'elaborato e assisterlo nel corso del lavoro necessario per la sua stesura;
3. assicurarsi che l'elaborato per la prova finale sia dotato di completezza e rispetti i canoni di scientificità condivisi dalla comunità accademica di riferimento per la disciplina prescelta;
4. presentare l'elaborato per la prova finale alla commissione di valutazione dello stesso.

E' responsabilità dello studente conoscere le Linee Guida del suo corso di laurea e operare in coerenza con esse.

Articolo 5 – Commissione tesi

La commissione tesi, previo consenso dei componenti proposti, è istituita dal Direttore del Dipartimento e approvata nella sua composizione dal Consiglio di Dipartimento: la commissione è composta da almeno un docente di ruolo afferente al Dipartimento per ciascun corso di laurea (triennale) e da un amministrativo competente per materia. La commissione tesi elegge il proprio presidente e resta in carica per un triennio.

I compiti della commissione tesi sono strettamente organizzativi e sono i seguenti:

1. verifica ed eventuali proposte di armonizzazione delle Linee Guida dei corsi di laurea per la stesura dell'elaborato finale;
2. definizione e proposta al Consiglio di Dipartimento di un rapporto di equivalenza tra prove finali di laurea e tesi di laurea magistrale e individuazione dell'intervallo indicativo di prove finali/tesi di laurea che ciascun docente strutturato ha l'obbligo di seguire in qualità di relatore;
3. monitoraggio della ripartizione del carico di prove finali di laurea e di tesi di laurea magistrale tra tutti i docenti strutturati del dipartimento, e tra i docenti a contratto;
4. assistenza agli studenti e alle studentesse che incontrassero difficoltà nell'individuare un relatore per la prova finale di laurea o per la tesi di laurea magistrale;
5. definizione e proposta al Consiglio di Dipartimento delle scale di valutazione da applicarsi alle prove finali di laurea e alle tesi di laurea magistrale;
6. rilevazione e monitoraggio della distribuzione dei punteggi attribuiti ai laureati per gli elaborati delle prove finali (nonché dei punti aggiuntivi) nei vari corsi di laurea, aggregando le informazioni già esistenti.

Articolo 6 – Calendario delle sessioni di laurea

Per la valutazione della prova finale e per il conferimento della laurea il Consiglio di Dipartimento delibera entro il mese di marzo per ogni anno accademico il calendario delle sessioni di laurea, contenente almeno quattro sedute opportunamente distribuite nell'anno accademico e comprensivo delle relative scadenze, concordate con gli uffici amministrativi. Il calendario è pubblicato sul sito web del Dipartimento.

Articolo 7 – Procedura di laurea

Lo studente presenta domanda di laurea all'Ufficio Gestione Carriere di Ateneo nei modi previsti dai regolamenti di Ateneo e nei termini indicati nel calendario di laurea. Ogni domanda d'ammissione è valida esclusivamente per la sessione a cui si riferisce.

Successivamente lo studente consegna al relatore copia della versione definitiva dell'elaborato per la prova finale e consegna la relativa modulistica all'ufficio tesi del Dipartimento nei modi e nei termini indicati nel calendario di laurea.

Il Dipartimento, con il supporto del personale amministrativo, istruisce le commissioni di valutazione delle prove finali e le commissioni di laurea sulla base di una equa distribuzione dei carichi fra i docenti. Le commissioni sono nominate dal Direttore del Dipartimento e pubblicate sul sito web del Dipartimento.

Articolo 8 – Valutazione della prova finale

La valutazione della prova finale non è atto di conseguimento della laurea.

L'elaborato per la prova finale è esaminato da una commissione composta dal relatore e da almeno un altro docente del corso di laurea, fra quelli di cui all'Art. 3, assegnato dal Dipartimento. La commissione deve prevedere almeno un docente strutturato afferente al Dipartimento.

La commissione valuta la prova finale, tenendo conto della proposta del relatore, secondo la seguente scala, a cui corrispondono i punteggi tra parentesi ai fini del voto di laurea:

Insufficiente (prova finale non superata) – Sufficiente (0-1 punti) – Discreta (2-3 punti) – Buona (4-5 punti) – Ottima (6-7 punti)

I Consigli di Coordinamento Didattico (CCD) dei singoli corsi di laurea specificano, in un documento da pubblicarsi sul sito web del Dipartimento, la procedura da applicarsi fra le due che seguono:

A. la commissione valuta l'elaborato senza presentazione/discussione; al termine, il relatore comunica allo studente la valutazione ottenuta;

B. Lo studente presenta e discute l'elaborato davanti alla commissione; al termine della presentazione/discussione la commissione assegna la valutazione (e il punteggio) e la comunica allo studente.

Articolo 9 - Conferimento della laurea

Il conferimento della laurea allo studente avviene in seduta pubblica davanti a una commissione di docenti a ciò preposta, previo controllo della completezza e regolarità della carriera da parte degli uffici amministrativi. Ai candidati che non hanno conseguito la laurea viene data comunicazione individuale.

La commissione di laurea è costituita da almeno cinque componenti, di cui almeno tre professori o ricercatori di ruolo dell'Ateneo, e di questi almeno un professore di prima fascia. La commissione di laurea è nominata dal Direttore del Dipartimento. Il presidente della commissione è il professore di prima fascia con la maggiore anzianità in ruolo.

La commissione di laurea prende in esame la carriera accademica del laureando, ivi compresa la sua prova finale, e conferisce la laurea esprimendo a maggioranza semplice la valutazione complessiva in centodecimi, come sommatoria (arrotondata all'intero più vicino) degli elementi che seguono:

1. media dei voti degli esami di profitto (espressi in trentesimi) ponderata con i crediti formativi universitari (CFU) dei singoli esami e ri-formulata in centodecimi;
2. punteggio della prova finale (da zero a sette), espresso dalla commissione di valutazione della stessa;
3. eventuali punti per la qualità della carriera (da zero a quattro), con le seguenti motivazioni: due per la laurea in corso, uno per almeno un esame valutato con la lode o almeno due esami valutati trenta trentesimi, uno per non più di due esami valutati meno di ventiquattro trentesimi.

La commissione di laurea, con voto unanime, può aggiungere al voto di laurea la distinzione della lode qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- i) il voto finale di laurea, calcolato secondo i criteri su indicati, sia pari o maggiore di centodieci;
- ii) la prova finale sia stata valutata ottima e meritevole di lode.

Articolo 10 – Norme finali e transitorie

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale.

Il presente Regolamento entra in vigore il 18 aprile 2017.

Milano, 12 aprile 2017